ILCASO.it

23772/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Regolamento di competenza

Composta da:

Dott. Magda Cristiano - Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

Dott. Francesco Terrusi - Consigliere -

Dott. Massimo Pietro Falabella - Consigliere -

R.G.N. 24879/16

Cron. 23772

Rep.

C.C. 19/07/17

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da

* , rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Ilaria Castellani (ilaria.castellani@studiogiovannelli.it; fax n. 0574/575869) , elettivamente domiciliato in Roma corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez e Associati (st.grez@pec.it, fax 06/96031545);

- *ricorrente* -

nei confronti di

* , * , * , *

* , rappresentati e difesi, per delega in calce al ricorso ex art. 404 e 405 c.p.c., dagli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini (p.e.c. 2017 iacopotozzi@pec.ordineavvocatifirenze.it);

- *resistenti* -

3053/17

E nei confronti di

* , *

* ;

- Intimati -

avverso il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno emesso dal Giudice tutelare di Firenze in data 17 ottobre 2016 nel procedimento n. * R.G.;

letta la richiesta di rigetto del regolamento formulata in data 10 maggio 2017 dal sostituto Procuratore Generale cons. Federico Sorrentino;

lette le memorie difensive delle parti;

sentita la relazione del cons. Giacinto Bisogni;

Rilevato che

1. * impugna con regolamento di competenza il decreto in data 17 ottobre 2016 del Giudice tutelare del Tribunale di Firenze che, dopo aver rigettato la sua eccezione di incompetenza a favore del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato l'apertura della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del Poli. Deduce il ricorrente la irrilevanza delle circostanze addotte dal Giudice tutelare ai fini della determinazione della competenza territoriale, ovvero l'errata lettura della documentazione prodotta dalle parti.

2. Si oppongono al ricorso * , * , * , * .

3. Non svolgono difese le altre parti intimate.

Ritenuto che

4. Il ricorso è infondato. Al momento della proposizione del ricorso * era non solo residente anagraficamente in Firenze, ma anche ivi dimorante stabilmente, presso la sua abitazione di * . Se è vero che la competenza, in tema di amministrazione di sostegno, si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e delle sue richieste, anche successivamente alla nomina dell' amministratore e se è vero che non opera il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa (cfr. *Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n. 9389 del 17 aprile 2013*), tuttavia la constatazione della dimora abituale del sig. * consente di confermare la correttezza del provvedimento del 17 ottobre, che ha carattere decisorio avendo il giudice tutelare dichiarato l'apertura della procedura unitamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza poi ribadita dall'odierno

ricorrente. A sostegno della decisione, il Giudice tutelare non ha solamente addotto la mancanza di prove contrarie alla presunzione di effettiva dimora nel luogo di residenza al momento della proposizione del ricorso diretto a ottenere l'apertura dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche dato rilievo a una serie di circostanze che smentiscono una effettiva modifica della dimora abituale, come la permanenza del centro dei propri interessi economici in Firenze e la posizione assunta in diverse controversie pendenti presso il Tribunale di Firenze, nelle quali egli risulta tuttora domiciliato in Firenze. A proposito di quest'ultima circostanza i resistenti hanno effettuato delle ulteriori precisazioni circa la permanenza del domicilio in Firenze risultante dagli atti processuali di tali procedimenti e, per altro verso, hanno documentato fotograficamente lo stato di abbandono dell'immobile in località * * di * (Grosseto) dove il ricorrente risulta allo stato residente anagraficamente. Il ricorrente non ha replicato a tali deduzioni.

5. Il ricorso va pertanto respinto, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Firenze. Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del

ILCASO.it

procedimento in considerazione della sua peculiarità e del desiderio manifestato dal ricorrente, la cui età va sicuramente presa in considerazione, di trasferire a * la sua dimora, sebbene attualmente di tale intenzione non risulta ancora provata la realizzazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze. Compensa le spese del procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 luglio 2017.

Il Presidente

Magda Cristiano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 OTT. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA